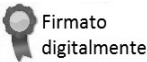


Pubblicato il 23/06/2026



N. 02480 2026 **REG.PROV.CAU.**
N. 04543/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4543 del 2026, proposto da
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia,
che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Napoli Federico II in
persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, Riccardo De gennaro, non costituiti in giudizio

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1972/2026

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi Napoli Federico II;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti e l'avvocato dello Stato Federico Basilica;

Rilevato che la Sezione si è già pronunciata su una vicenda analoga che deve intendersi in questa sede richiamata (Cons. Stato n.2001/2026);

Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame, è assistito dal *fumus boni iuris*, atteso che col punteggio ottenuto, senza l'operatività del meccanismo del ripescaggio del secondo turno, la parte appellante sarebbe stata assegnata, con priorità, alla Facoltà di Medicina della Università Federico II di Napoli, sua originaria sede di elezione, perché così indicata nelle preferenze allegate alla domanda di iscrizione;

Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della vicenda, la sospensione del provvedimento impugnato non possa cagionare pregiudizio alle prerogative organizzative del servizio didattico spettanti all'Università;

Ritenuto, tanto premesso, di accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, di ordinare alla parte appellata di rideterminarsi in ordine all'assegnazione della sede alla parte appellante anche eventualmente in sovrannumero;

Ritenuto che l'accoglimento dell'appello comporta la riforma della statuizione sulla condanna alle spese del primo grado cautelare che, in considerazione della novità e della particolarità della questione trattata, devono essere compensate, così come quelle del presente giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Accoglie la domanda cautelare (Ricorso numero: 4543/2026) e, per l'effetto, ordina alla parte appellata di rideterminarsi in ordine all'assegnazione della sede alla parte appellante anche eventualmente in sovrannumero;

Compensa le spese del doppio grado cautelare;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rosaria Maria Castorina

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO